



Iscrizione N: AN/141

**Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 07/07/2014 registrata al numero di protocollo 3795/2014

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche di data 23/07/2014 con la quale l'impresa/Ente **PECCI METALLI S.R.L** è stata iscritta all'Albo nella categoria 1 classe E.

Categoria 1 – classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti)

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: **PECCI METALLI S.R.L**

Con Sede a: **MONTECOSARO (MC)**

Indirizzo: **VIA PIANE DI CHIANTI, 19/B**

Località: **MONTECOSARO**

CAP: **62010**

C. F.: **01772760433**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

PECCI PIERLUIGI

Codice fiscale: **PCCPLG65S06H876A**

Carica: **amministratore unico**

PECCI METALLI S.R.L

Numero Iscrizione **AN00141**

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.3927/2014 del 24/07/2014



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

(responsabile/i tecnico/i)

PECCI PIERLUIGI

codice fiscale: PCCPLG65S06H876A
abilitato per la categoria e classe:

1 - E

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: **AA85498**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R06519AP0415
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **DD143EA**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJMM1VRP00C098419
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **DG910XV**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VWASHFF2471025087
Note: USO PROPRIO

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

1 - E

Inizio validità: 23/07/2014

Fine Validità: 23/07/2019

Elenco mezzi:

Targa: **DD143EA**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AA85498**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DG910XV**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

I veicoli ad uso proprio e/o con licenza di trasporto in conto proprio sono soggetti alle relative prescrizioni e limitazioni

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[15.01.04] [20.01.36] [20.01.40] [20.03.07]



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

PECCI METALLI S.R.L.

Numero Iscrizione AN00141

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.3927/2014 del 24/07/2014



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

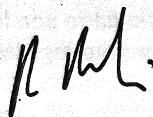
Art. 5

(ricorso)

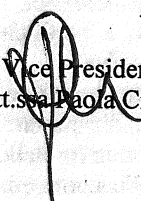
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ANCONA, 24/07/2014

Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -



Il Vice Presidente
- Dott. ssa Paola Cirilli -



**ORIGINALE AD USO
ESCLUSIVO DELLA DITTA**

L'IMPIEGATO ADDETTO



24 LUG 2014

